

TABELLA DI CONCORDANZA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012

REGOLAMENTO (UE) 2021/168 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 PER QUANTO RIGUARDA L'ESENZIONE DI TALUNI INDICI DI RIFERIMENTO PER VALUTA ESTERA A PRONTI DI PAESI TERZI E LA DESIGNAZIONE DI SOSTITUTI DI DETERMINATI INDICI DI RIFERIMENTO IN VIA DI CESSAZIONE, E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012

REGOLAMENTO (UE) 2021/168 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 PER QUANTO RIGUARDA L'ESENZIONE DI TALUNI INDICI DI RIFERIMENTO	NORME DEL TUF (d. lgs. 58/1998) e DEL TUB (d. lgs. 385/1993) DA MODIFICARE O INSERIRE EX NOVO	Note
Art. 1 (Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011) paragrafo 5, che introduce l'articolo 23-ter.	Art. 4 del decreto legislativo che modifica l'articolo 4-septies.1, TUF	L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 23-ter, paragrafo 7 di BMR, nonché dei criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) della legge di delegazione, apporta modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introducendo, all'articolo 4-septies.1, un nuovo comma 5-bis, per cui il Comitato è l'autorità pertinente a effettuare la valutazione di cui all'articolo 23-ter, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento Benchmark - BMR), così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2021/168.
Art. 1 (Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011) paragrafo 6, che modifica l'articolo 28.	Art. 3, del decreto legislativo che introduce nuovo articolo 118-bis, TUB.	L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 2 di BMR, nonché del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d) della legge di delegazione, apporta modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) in tema di variazione sostanziale o cessazione



		<p>di un indice di riferimento, introducendo, al comma 1, il nuovo articolo 118-bis, TUB.</p> <p>Nello specifico, il comma 1 del nuovo articolo 118-bis, TUB, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera <i>e</i>) della legge di delegazione, definisce le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei piani di sostituzione previsti dal regolamento europeo (cioè i piani che specificano le azioni che saranno adottate nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento).</p> <p>Il comma 2 del nuovo articolo 118-bis, TUB, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera <i>f</i>) della legge di delegazione, impone alle banche e agli intermediari finanziari di prevedere nei contratti clausole di <i>fallback</i> sui tassi di interesse, ossia clausole che consentano di individuare le modifiche all'indice di riferimento in caso di sua variazione sostanziale ovvero l'indice sostitutivo da applicare al contratto per l'ipotesi di cessazione di quello in precedenza applicato. Queste clausole possono anche operare un rinvio ai piani di sostituzione previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del BMR.</p>
--	--	---



		<p>Il comma 3 del nuovo articolo 118-bis, TUB, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g) della legge di delegazione, prevede che siano comunicati al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice stesso o l'indice sostitutivo da applicare al contratto, come individuati in applicazione della clausola contrattuale prevista dal comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto, senza vedersi applicare spese, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>Il comma 4 del nuovo articolo 118-bis, TUB, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h) della legge di delegazione, dispone l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo medesimo.</p> <p>Il comma 5 del nuovo articolo 118-bis, TUB, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i) della legge di delegazione, amplia la portata della disciplina di cui ai commi da 2 a 4 anche ai contratti che non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 28, paragrafo 2, del BMR,</p>
--	--	---



		<p>ossia anche ai contratti “<i>diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, n. 18), del regolamento (UE) n.1011/2016</i>”.</p> <p>I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del presente schema di decreto legislativo dettano una disciplina di transizione resa opportuna dalla necessità di consentire agli intermediari l’inserimento di clausole di <i>fallback</i> anche nei contratti in essere, in quanto già esposti all’emergere delle criticità in questione.</p>
--	--	--

